SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 430-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

10ª (Industria, Commercio, Turismo)

(RELATORE DE' COCCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

---

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 430 che converte in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, viene incontro alla veramente urgente necessità di modificare ed integrare la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Come è noto due terzi delle circa 220 imprese che compongono il composito ed eterogeneo settore assicurativo (il quale comprende una componente pubblica ed una componente privata, società piccole, medie e grandi, società facenti parte di un medesimo gruppo, società operanti soltanto in Italia e società operanti anche all'estero, società per azioni, mutue, cooperative, rappresentanze di imprese estere, eccetera) operano nella sola assicurazione obbligatoria della RC auto. (Fortunatamente le ripetute, autorevoli decisioni della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato hanno stabilito l'illegittimità dell'esercizio dell'attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso).

Molte imprese, soprattutto quelle autorizzate con una certa larghezza nell'ultimo quinquennio, sono spesso prive di mezzi operativi adeguati, delle attrezzature organizzative e tecniche indispensabili e delle necessarie capacità professionali. La conseguenza più vistosa è costituita dai ritardi — talvolta anche notevoli — nella liquidazione dei danni.

Le critiche inevitabilmente mosse da più parti al servizio reso da alcune imprese nel settore dell'assicurazione obbligatoria, si sono spesso trasformate in radicali accuse contro le compagnie di assicurazione in genere e talora hanno investito anche il sistema prescelto per la gestione del servizio.

La Commissione industria del Senato (anche quella della Camera ha espresso analoga volontà) ha votato alla unanimità, fin dall'inizio della sua attività in questa legislatura, di riprendere l'indagine conoscitiva sull'esercizio dell'assicurazione obbligatoria RC auto, indagine che non ha potuto avere inizio nella scorsa legislatura a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. L'indagine potrà essere molto utile in particolare per quanto riguarda l'accertamento e l'esame dei costi e l'identificazione delle carenze del sistema dei controlli e potrà fornire importanti elementi per l'avvio a soluzione dei principali problemi.

L'avvenuta approvazione fin dal 22 novembre 1976 da parte del Consiglio dei ministri e la presentazione al Senato, dal quale sarà prossimamente discusso, del disegno di legge tendente ad adeguare la legislazione assicurativa italiana contro i danni alle direttive comunitarie nn. 73/239 e 73/240 potrà offrire la possibilità, entro pochi mesi, di un rinnovamento della legislazione, in particolare per quanto riguarda i fondamentali problemi del rafforzamento delle strutture del servizio preposto alla vigilanza dell'attività assicurativa — in considerazione delle funzioni istituzionali, comprendenti tra l'altro l'esame dei bilanci e le ispezioni presso le aziende, e dei nuovi complessi compiti che il servizio stesso sarà chiamato a svolgere — e del rigido contenimento e della severa selezione delle nuove domande di autorizzazione, problemi i quali oggi più che mai necessitano di una urgente soluzione.

L'approvazione da parte del Parlamento di alcuni provvedimenti, come, tra gli altri, quello riguardante l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, potranno contribuire a migliorare il sistema legislativo esistente in materia di assicurazione.

Infine, nel prossimo futuro, in particolare sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva, il Parlamento potrà affrontare le varie proposte di leggi d'iniziativa parlamentare — ed eventualmente anche un disegno di legge governativo — delle quali alcune già presentate nella scorsa legislatura, per una completa ed organica riforma dell'esercizio dell'assicurazione obbligatoria RC auto.

In realtà l'esperienza maturata in questi primi cinque anni di applicazione ha reso evidente la necessità di procedere ad una revisione critica delle originarie norme sull'assicurazione obbligatoria RC auto, revisione di cui ha ora inizio la prima fase e che avviene mantenendo fermo il quadro

del sistema a suo tempo prescelto nel corso del lunghissimo travaglio legislativo che ha portato alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Ed invero, la legge n. 990, che ha avuto il grande merito di fare allineare il nostro Paese ai regimi di assicurazione obbligatoria vigenti in tutti gli Stati d'Europa, resta ancora oggi valida nel sistema adottato e nella struttura fondamentale. Non credo, infatti, che possa essere oggi abbandonato il principio del risarcimento dei soli danni causati da fatto imputabile alla altrui responsabilità, principio che: (*a*) rientra nelle tradizioni culturali e giuridiche italiane; (*b*) è in armonia con i sistemi oggi in vigore nei Paesi europei; (*c*) è in corrispondenza con la Convenzione di Strasburgo del 1959 — la quale contempla anche i danni alle cose — e con la direttiva comunitaria del 24 aprile 1972 in materia di assicurazione per i danni provocati da veicoli in circolazione internazionale (« carta verde »).

Alcune disposizioni della legge n. 990 necessitano invece di modifiche e perfezionamenti, in relazione con l'esigenza di migliorare il funzionamento del servizio e di orientare sempre più la relativa gestione verso finalità di ordine sociale.

Le innovazioni debbono essere realisticamente ricercate in quattro direzioni:

1) accentuazione del controllo governativo sulle imprese di assicurazione mediante la costituzione di nuovi strumenti operativi;

2) orientamento degli investimenti delle imprese di assicurazione verso finalità di ordine sociale, in particolare degli investimenti delle riserve tecniche (premi e sinistri);

3) accelerazione delle procedure di liquidazione e pagamento dei danni;

4) protezione in modo più efficace degli assicurati, dei danneggiati e dei dipendenti in caso di dissesto delle imprese.

* * *

Il testo del decreto-legge è il frutto di studi, compiuti tra l'ottobre 1975 e il maggio 1976, da un'apposita Commissione ministeriale, presieduta dal professor Filippi; il suo contenuto è stato tempestivamente esposto dal Ministro dell'industria alla Commissione industria del Senato nelle sedute del 15 e del 22 dicembre 1976, con una correttezza di metodo della quale si deve rendere atto al Ministro; lo strumento del decreto-legge è stato unanimemente auspicato da tutti i Gruppi politici, in seno alla Commissione.

La Commissione di studio ministeriale ha anche preso in esame sia l'elevazione delle somme minime per le quali l'assicurazione deve essere stipulata, dagli attuali 25-15-3 milioni, rispettivamente, per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose ed animali, a 50-20-5 milioni, sia l'adozione di tutta una serie di nuovi modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto profitti e perdite e relativi allegati) che dovranno consentire una più accurata analisi della gestione assicurativa articolata nei diversi rami. I nuovi massimali ed i nuovi modelli di bilancio saranno approvati con decreti del Presidente della Repubblica.

Passando all'esame delle più importanti disposizioni del decreto-legge osserviamo che con l'articolo 1 dello stesso sono state apportate modifiche ed integrazioni a diverse disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990: si tratta di nove articoli e, precisamente, degli articoli 1, 2, 4, 11, 14, 18, 21, 22 e 25.

1. — Come è noto, *l'articolo 1 della legge n. 990,* limitava, *per i veicoli adibiti ad uso privato,* l'obbligo della assicurazione alla responsabilità prevista dall'articolo 2054 del codice civile, e cioè alla responsabilità nella quale possono incorrere il conducente ed il proprietario (o, in luogo di quest'ultimo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) di un veicolo per i danni causati *a terzi che non si trovino nel veicolo* (*escluse, quindi, le persone trasportate*) dalla circolazione dell'autoveicolo stesso.

Il decreto-legge ha modificato questa situazione, estendendo l'obbligo di coprire anche la responsabilità per i danni « causati alle persone trasportate » a tutti i veicoli destinati al trasporto di persone, anche se ad

uso privato. È stata in tal modo recepita una istanza da molti già avanzata in sede di formazione della legge n. 990, e che allora si ritenne di non poter accogliere soprattutto per ragioni di ordine economico, vale a dire per non gravare gli utenti — e in specie quelli che avrebbero stipulato per la prima volta il contratto di assicurazione per effetto dell'introduzione dell'obbligo — di un onere ancora più elevato.

Anche oggi, evidentemente, l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità verso i terzi trasportati comporterà per gli utenti un onere aggiuntivo; ma, da un lato, si è ritenuto, e giustamente, che le preoccupazioni di carattere economico non debbano più prevalere sull'esigenza di tutelare anche questa particolare categoria di danneggiati, garantendo anche ad essa l'indefettibilità del risarcimento del danno, e, dall'altro, che ormai gli utenti saranno chiamati a sopportare soltanto un onere differenziale.

Va inoltre considerato che, in ogni caso, l'aggravio di premio si avrà solo a partire dal prossimo anno, in quanto l'articolo 14 del decreto-legge stabilisce che l'obbligo di coprire anche per i veicoli ad uso privato la responsabilità per i danni ai trasportati diverrà operante solo con il 1° gennaio 1978.

Quanto alla disposizione che costituisce, ora, il nuovo terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 990, essa riproduce l'originario secondo comma, relativo alla operatività della garanzia assicurativa anche per i danni prodotti dal veicolo circolante « prohibente domino ». Il nuovo testo precisa espressamente, tuttavia, che l'operatività della garanzia, in questa particolare circostanza, concerne soltanto la « garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati », e ciò per non ammettere ai benefici dell'assicurazione obbligatoria i trasportati complici di chi ha posto in circolazione il veicolo contro la volontà del proprietario. Al fine tuttavia di estendere la garanzia alle persone che al momento del sinistro, sono trasportate contro la loro volontà (ad esempio, ostaggi o persone rapite), le Commissioni hanno apportato un emendamento al testo originario del decreto-legge.

2. — Le modificazioni apportate all'articolo 2 della legge n. 990, relativo all'obbligo di assicurazione dei natanti, concernono la soppressione del secondo comma, il quale estendeva l'obbligo dell'assicurazione alla responsabilità civile per i danni causati alle persone trasportate ai soli natanti adibiti a servizio pubblico.

Con la soppressione della citata disposizione l'obbligo di assicurare tale responsabilità viene ad essere esteso anche ai natanti adibiti a servizio privato per effetto della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2.

3. — Le modifiche apportate all'articolo 4 della legge n. 990 riguardano le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) di tale articolo. Esse hanno esclusivamente carattere tecnico e traggono origine dalla evidente necessità di coordinare il testo di tali disposizioni con le modifiche apportate all'originario testo dell'articolo 1, terzo comma, e con l'intervenuta soppressione del secondo comma dell'articolo 2 della stessa legge.

Per quanto riguarda il nuovo testo della lettera *c*) vi è inoltre da rilevare che la disposizione viene mantenuta in un nuovo testo, ma si riferisce ormai solamente alle persone trasportate su veicoli a motore o natanti adibiti a trasporto di cose.

Le Commissioni hanno compreso fra le persone indicate dalla lettera *b*) anche gli affiliati.

4. — Le modificazioni apportate all'articolo 11 della legge n. 990 nascono dall'esperienza acquisita in sede di valutazione ed approvazione delle tariffe in questi primi anni di applicazione di tale legge e dagli accennati studi compiuti in materia tariffaria in sede ministeriale.

Le esperienze e gli studi predetti hanno, infatti, messo in evidenza l'esigenza di apportare alcune importanti modifiche al meccanismo di determinazione delle tariffe originariamente previsto dall'articolo 11 della citata legge. In particolare, si è rilevata la necessità che, ai fini di una migliore valutazione delle tariffe e di un più approfondito apprezzamento della situazione gestiona-

le delle singole imprese, vengano determinate in modo più preciso le due componenti del premio di tariffa le quali, come è noto, sono costituite dal premio puro (che rappresenta la parte di premio necessaria a far fronte all'onere dei risarcimenti) e dal caricamento (che rappresenta, invece, la parte di premio destinata a far fronte a tutte le altre spese dell'impresa di assicurazione).

Di conseguenza, nel formulare l'articolo 11, si è innanzitutto tenuta presente l'anzidetta necessità, alla quale si è inteso sopperire con il nuovo testo del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo. In particolare:

il secondo comma stabilisce, in modo tassativo, il principio (già peraltro desumibile dal precedente testo dell'articolo 11) che le tariffe debbono essere formate calcolando distintamente il premio puro ed il caricamento;

il terzo comma (innovando radicalmente rispetto alla precedente regolamentazione: vedi in particolare articolo 21 del Regolamento di attuazione della legge n. 990, lettera *b*) precisa che, in sede di calcolo dei premi puri non si deve tener conto delle spese di liquidazione dei sinistri;

il quarto comma indica analiticamente gli elementi che concorrono a determinare il caricamento.

Lo stesso quarto comma — apportando anche qui una rilevante innovazione alla normativa previgente in materia di formazione delle tariffe — stabilisce inoltre che i caricamenti, nel loro complesso, non possono essere superiori nè inferiori ad un limite massimo ed attribuisce al Ministro dell'industria il potere di fissare detti limiti con proprio decreto, nonchè quello di fissare, all'interno dei limiti stessi, particolari limiti massimi per singole voci del caricamento.

Naturalmente, la duplice esigenza di tutelare, da un lato, gli utenti contro il pericolo di caricamenti eccessivi e, dall'altro, di evitare che la concorrenza tra le imprese porti all'applicazione di caricamenti patologicamente inferiori alla reale entità delle spese dell'impresa, con inevitabili conseguenze sull'equilibrio delle gestioni, impone di contenere tale margine di libertà in precisi limiti.

Va anche segnalato il nono comma del nuovo testo dell'articolo 11, il quale prevede che le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate su richiesta delle imprese, o stabilite d'imperio dal Ministro per l'industria, « hanno effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora decorso ».

Il testo del corrispondente sesto comma dell'originario articolo 11 nulla disponeva quanto alla data di effetto delle tariffe approvate su richiesta delle imprese, mentre per quelle stabilite d'imperio ne prevedeva l'inserimento di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e, comunque, dal 365° giorno successivo alla pubblicazione stessa.

La norma del decreto-legge, che fa decorrere l'applicazione delle nuove tariffe dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* (e, cioè, in pratica, dal 1° gennaio di ciascun anno) semplifica, invece, la formazione delle tariffe. Naturalmente questa regola potrà trovare applicazione solo dal 1° gennaio 1978 (come, del resto, è testualmente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge) essendo state le tariffe 1977 costruite tenendo conto delle norme in vigore anteriormente al decreto-legge.

Il decimo comma del nuovo testo dell'articolo 11 riproduce la prima parte del settimo comma del testo originario, mentre gli ultimi due commi (l'undicesimo ed il dodicesimo) recano un'altra importante innovazione. Essi, infatti, attribuiscono al Ministro per l'industria il potere di stabilire con apposito decreto — da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere — l'obbligo di adottare per determinate categorie di veicoli solo

determinate formule tariffarie (bonus-malus e/o franchigia). In tal modo si sono create le premesse per poter adottare, come da molti auspicato, per il settore delle autovetture la sola formula « bonus-malus » e per il settore degli autocarri la sola formula con « franchigia ».

Al riguardo si osserva che l'attuale coesistenza per il settore delle autovetture di una pluralità di forme assicurative personalizzate (alle due sopra menzionate si aggiunge quella « sconto condizionato con integrazione di premio in caso di sinistro ») dà luogo ad effetti distorsivi. La forma « bonus-malus » non può, per sua natura, coesistere con altre: l'esistenza di altre forme consente, infatti, agli assicurati che si sono resi responsabili di incidenti e che debbano, quindi, subire l'applicazione del « malus », di sfuggire a tale applicazione con la stipulazione del contratto in altra forma presso altra impresa o addirittura presso la stessa impresa.

Le Commissioni hanno ritenuto di poter ancora migliorare il testo dell'articolo 11 recato dal decreto-legge apportandovi alcune sostanziali modifiche. Fra tali modifiche apportate si segnalano soprattutto quelle relative alla procedura di approvazione delle tariffe. Il potere di approvare o di determinare le tariffe è stato trasferito dal Ministro dell'industria al Comitato interministeriale prezzi. Resta tuttavia attribuito al Ministro dell'industria il compito di esaminare preventivamente le tariffe e di fare proposte, potere che il Ministro eserciterà avvalendosi di una ristretta commissione ministeriale di esperti incaricata di esprimere il proprio parere tecnico sulle tariffe da approvare.

5. — L'integrazione apportata all'*articolo 14 della leggen. 990,* concernente il Conto consortile — che, come noto, è lo strumento diretto a realizzare un analitico penetrante controllo delle gestioni assicurative del particolare ramo — è diretta a soddisfare l'esigenza, vivamente avvertita, di rendere pubblici i dati elaborati dal Conto stesso.

La modifica apportata in sede di Commissioni tende a consentire una più ampia conoscenza dei predetti dati ed a facilitarne la valutazione.

6. — La modifica apportata all'*articolo 18 della legge n. 990* (sostituzione del testo del secondo comma) è diretta a rafforzare ulteriormente la posizione del danneggiato nei suoi rapporti con l'assicuratore. Ed infatti, mentre la disposizione originaria prevedeva a carico dell'assicuratore il divieto di opporre al danneggiato le eccezioni contrattuali soltanto fino alle somme minime di garanzia previste dalla legge, il nuovo testo prevede l'inopponibilità di tali eccezioni « per l'intero massimale di polizza ». Resta sempre fermo, naturalmente, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, quando l'assicuratore, in base al contratto, avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

7. — L'*articolo 21 della legge n. 990* è stato modificato con la soppressione del terzo comma il quale, per il caso di danno provocato da veicolo non identificato, disponeva che per determinare il reddito del danneggiato da assumere a base del calcolo dell'indennizzo doveva aversi riguardo al reddito di lavoro dichiarato dal danneggiato stesso o accertato nei suoi confronti ai fini dell'imposta complementare sul reddito.

La disposizione è stata soppressa in conseguenza dell'introduzione dell'articolo 4 del decreto-legge.

8. — Il testo dell'*articolo 22 della legge n. 990* è stato interamente sostituito. In realtà, però, il nuovo testo riproduce quello precedente con il solo inserimento di una variante chiarificatrice.

Come noto, l'articolo 22, nel far divieto al danneggiato di agire (sia contro l'assicuratore che contro il responsabile assicurato) prima del decorso di sessanta giorni da quello in cui lo stesso aveva chiesto il risarcimento del danno all'assicuratore, precisava che tale richiesta doveva essere fatta a « mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

Allo scopo di evitare pretestuose eccezioni da parte dell'assicuratore, il nuovo testo, nel

ripetere il testo originario, aggiunge la precisazione che la richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata deve ritenersi valida, agli effetti sopra indicati, anche se la stessa è stata diretta al responsabile ed inviata all'assicuratore soltanto per conoscenza.

9. — Il primo comma dell'*articolo 25 della legge n. 990* prevede la opponibilità all'impresa designata per il risarcimento dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada delle *sentenze passate in giudicato* ottenute dal danneggiato contro l'assicuratore nei cui confronti sia successivamente intervenuto il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza.

Il decreto-legge ha aggiunto a questo articolo una disposizione con la quale è stata prevista la opponibilità all'impresa designata anche delle *ordinanze* di concessione di anticipazioni sul risarcimento definitivo, ottenute dal danneggiato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 990. Si è risolta così in senso affermativo la questione se a queste ordinanze fosse applicabile l'articolo 25, questione sorta a seguito della recente messa in liquidazione coatta di due società assicuratrici.

I successivi articoli da 2 a 15 del decreto-legge recano disposizioni dirette a perfezionare ed a rendere più efficiente il sistema di assicurazione obbligatoria posto in essere con la legge n. 990.

A) La disposizione recata dall'articolo 2 è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento della tariffa personalizzata « bonus-malus », che è quella che ha oggi maggiore diffusione nel settore delle autovetture. Detta disposizione prevede l'obbligo per l'assicuratore di rilasciare al contraente, in occasione di ciascuna scadenza annuale di contratto, una attestazione che indichi:

la data di scadenza per la quale la stessa è rilasciata;

la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato nella forma « bonus-malus ».

Correlativamente, la disposizione prevede anche l'obbligo per il contraente di esibire — in sede di Commissioni il testo è stato modificato nel senso di prevedere l'obbligo di consegnare — la « attestazione » nel caso di stipulazione, con altra impresa, di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione, in modo che il nuovo assicuratore possa correttamente tariffare il rischio in relazione alla sinistralità pregressa.

L'obbligo di rilasciare l'attestazione è stato giustamente previsto per tutti i tipi di contratto, e non soltanto per quelli stipulati nella forma « bonus-malus », onde evitare che la mancata presentazione della « attestazione » possa essere giustificata con la affermazione di aver in precedenza stipulato il contratto in altra forma tariffaria.

Le Commissioni hanno integrato l'articolo in esame, prevedendo, per rafforzare l'obbligo dell'assicuratore, di consegnare l'attestazione, una sanzione pecuniaria per ogni omissione nel suo rilascio.

B) Con la legge n. 990 sull'assicurazione obbligatoria è stato perseguito soprattutto l'obiettivo di garantire al danneggiato la indefettibilità della prestazione risarcitoria dell'assicuratore.

L'esperienza di questi anni di prima applicazione della citata legge ha peraltro evidenziato l'esigenza di apprestare al danneggiato una tutela anche per quanto riguarda i termini entro i quali il risarcimento deve essergli corrisposto.

Con l'articolo 3 del decreto-legge si è inteso realizzare tale tutela per i sinistri con soli danni a cose, i quali rappresentano una percentuale rilevante del complessivo numero dei sinistri che avvengono ogni anno.

Le Commissioni hanno ritenuto di completare il sistema prevedendo termini precisi anche per il risarcimento di danni che abbiano comportato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro 40 giorni.

Le Commissioni hanno anche migliorato la formulazione del settimo comma che nel-

la formulazione originaria avrebbe potuto far sorgere il dubbio che fosse sanzionato soltanto il caso che, dopo aver fatto la sua offerta, l'assicuratore non avesse versato la somma offerta, mentre è evidente che deve essere sanzionato anche il comportamento dell'assicuratore che non faccia, nel termine fissato, alcuna offerta nè indichi i motivi per cui ritiene di non doverla fare.

Altra importante modifica riguarda l'introduzione di una sanzione a carico dell'assicuratore che con dolo o colpa grave faccia un'offerta notevolmente sproporzionata rispetto all'entità del danno accertata in giudizio.

C) Il primo comma dell'articolo 4 riprende il principio (già previsto dal terzo comma, ora abrogato, dell'articolo 21 della legge numero 990, sia pure per il solo risarcimento dei danni conseguenti a sinistri provocati da sconosciuti) della rilevanza della dichiarazione fiscale dei redditi ai fini della determinazione del danno alla persona.

Il principio, sul piano generale, merita di essere approvato.

L'adempimento del dovere, di rilevanza costituzionale, di concorrere alle spese dello Stato in proporzione alla propria posizione economica ha assunto una importanza sempre crescente, talchè appare giustificato dare al medesimo rilievo anche sul piano civilistico. Nè sembra, d'altronde, che al legislatore possa essere imputato di avere, così facendo, violato il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione per aver posto i danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo in una posizione deteriore rispetto a tutti gli altri danneggiati da fatti che diano luogo ad una responsabilità extracontrattuale a carico del loro autore.

Non si può dimenticare, infatti, che i danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore si trovano in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri danneggiati, proprio in virtù dell'assicurazione obbligatoria la quale, con l'attribuire ad essi azione diretta nei confronti dell'assicuratore e con il porli al riparo dalle eccezioni contrattuali, ha loro garantito la certezza del risarcimento.

In questo quadro, viene ad assumere carattere di ragionevolezza la diversa disciplina adottata per il risarcimento di questi danni quanto alla rilevanza, agli effetti risarcitori, della dichiarazione fiscale, disciplina che, d'altra parte, non può non essere valutata positivamente anche sotto l'aspetto delle riconosciute necessità di contenere il costo globale dell'assicurazione obbligatoria e di moralizzare il settore.

Le considerazioni di cui sopra, già valide in relazione al testo dell'articolo recato dal decreto-legge, valgono a maggior ragione per il nuovo testo, meno rigoroso, che le Commissioni hanno ritenuto di dover sostituire a quello originario.

Le Commissioni hanno altresì ritenuto di poter migliorare ulteriormente la norma, colmando anche la lacuna della stessa relativamente al caso che la persona danneggiata non goda di alcuni reddito di lavoro.

D) L'articolo 5, sempre allo scopo di rendere più rapido il risarcimento del danno, introduce l'obbligo di effettuare la denuncia del sinistro su di un apposito modulo che dovrà essere fornito dall'assicuratore e che dovrà essere conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria.

L'obbligo di cui sopra sussiste in caso di scontro tra veicoli a motore soggetti all'obbligo di assicurazione ed è posto a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Il modello di denuncia dovrebbe essere sostanzialmente conforme al modello di « constatazione amichevole del danno » (« constat amiable ») che è già largamente diffuso in Europa e che le imprese di assicurazione hanno di recente deciso di introdurre, come modulo di denuncia del sinistro, anche in Italia, con l'intento, appunto, di abbreviare, per questa via, i tempi di liquidazione dei danni attraverso un più immediato e sicuro accertamento delle modalità del sinistro, delle relative responsabilità e dell'entità dei danni stessi.

E) L'articolo 6 in esame fa obbligo alle imprese che esercitano l'assicurazione R.C.

auto di redigere e di presentare annualmente per la gestione del particolare ramo assicurativo, unitamente al bilancio, un apposito rendiconto diretto ad evidenziare analiticamente tutti i costi ed i ricavi imputabili alla gestione stessa. Il modello di tale rendiconto sarà stabilito dal Ministro per l'industria con apposito decreto.

La disposizione risponde, evidentemente, alla esigenza di consentire per ciascuna impresa una più immediata e chiara rilevazione dell'andamento della gestione dell'assicurazione R.C. auto.

La soluzione adottata concilia la suddetta esigenza con il principio della unitarietà dell'impresa assicuratrice e, quindi, della necessaria unitarietà del bilancio ed, in particolare, dello stato patrimoniale.

L'ultimo comma dell'articolo 6 demanda al Ministro dell'industria anche di stabilire un piano di conti che le imprese di assicurazione dovranno adottare nella loro gestione. La adozione di un unitario piano dei conti consentirà una più facile comprensione dei bilanci delle imprese di assicurazione e, quindi, permetterà un controllo più penetrante delle gestioni assicurative.

F) L'articolo 7 disciplina, in modo più completo di quanto sia stato fatto sinora, la copertura delle riserve tecniche e, cioè, della riserva premi e della riserva sinistri relative alla assicurazione R.C. auto. L'elencazione delle attività ammesse a copertura delle predette riserve tecniche ha carattere tassativo.

Inoltre, le imprese non vengono lasciate completamente libere di decidere quale quota della riserva premi e della riserva sinistri investire nelle diverse specie di attività sopra indicate, in quanto il secondo comma dell'articolo stabilisce che il Ministro dell'industria, *su conformi indicazioni del CIPE*, stabilirà con decreto le quote massime delle predette riserve che potranno essere investite in ciascuna delle attività sopra indicate. Per determinate categorie di attività potranno essere stabilite anche quote minime di investimento.

La disciplina di cui sopra costituisce un contemperamento di due contrapposte esigenze e, precisamente, dell'esigenza, da un lato, di lasciare alle imprese un margine di autonomia nella scelta delle forme di investimento delle riserve tecniche, e dell'esigenza, dall'altro lato, di indirizzare gli investimenti di tali riserve verso forme di impiego corrispondenti ai bisogni dell'economia nazionale ed a particolari finalità sociali.

Le modifiche apportate dalla Commissione a questo articolo sono dirette ad ovviare ad alcune carenze del testo originario.

G) La recente messa in liquidazione coatta di due imprese di assicurazione esercenti il ramo R.C. auto ha posto in evidenza la necessità, da un lato, di apportare alcune importanti modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina della liquidazione coatta delle imprese assicuratrici e, dall'altro, di provvedere a garantire l'occupazione dei lavoratori dipendenti da imprese poste in liquidazione.

Per quanto concerne il primo aspetto, la esperienza ha dimostrato che la repentina cessazione di ogni attività da parte dell'impresa colpita dal provvedimento di messa in liquidazione coatta costituisce un fatto che ha riflessi negativi immediati sia per gli assicurati della società, sia per i terzi danneggiati, sia per le imprese « designate » chiamate alla liquidazione dei sinistri facenti carico al fondo di garanzia, sia, infine, per i lavoratori dipendenti che vedono immediatamente risolto il loro rapporto di lavoro ad iniziativa del commissario liquidatore.

Il decreto-legge con le disposizioni degli articoli da 8 a 11 ha inteso innanzi tutto consentire all'impresa posta in liquidazione di proseguire per un certo tempo la gestione (in evidente analogia con l'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito di cui all'articolo 90 della legge fallimentare) anche dopo il provvedimento di messa in liquidazione, allo scopo di rendere graduale la cessazione dell'attività assicurativa da parte dell'impresa stessa ed attenuare, in tal modo, nel primo momento, i riflessi negativi del provvedimento per tutti coloro che sono interessati al medesimo: lavoratori dipendenti, danneggiati, assicurati.

A tal fine l'articolo 8 dispone che i contratti di assicurazione obbligatoria R.C. auto stipulati con una impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continuano, sia pure nei limiti delle somme minime di garanzia previste dalla legge, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio. Come noto, in forza della vigente disciplina (articolo 83 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) i contratti di assicurazione in corso al momento della liquidazione coatta continuano, salvo disdetta da parte degli assicurati, a coprire i rischi soltanto fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Naturalmente, alla continuazione dei contratti fino alla loro scadenza, l'articolo 8 accompagna l'obbligo di risarcire i danni derivanti dai sinistri avvenuti fino a tale scadenza, ponendo, peraltro, tale obbligo a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

A sua volta, l'articolo 9 prevede che il Commissario liquidatore possa essere autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia e con l'assistenza tecnica di una impresa designata, alla liquidazione dei danni R.C. auto verificatisi sia prima che dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione.

La liquidazione dei predetti danni deve essere effettuata (articolo 10) dal personale già dipendente dell'impresa posta in liquidazione, che il Commissario liquidatore deve provvedere a riassumere.

Lo svolgimento dell'attività di liquidazione dei danni sopra indicati da parte dello stesso Commissario liquidatore consentirà, da un lato, di non far sorgere immediatamente e per la quasi totalità del personale dipendente il problema della ricerca di una nuova occupazione e, dall'altro, una più sollecita liquidazione dei sinistri, avendo il personale già dipendente dall'impresa — a differenza di quello delle imprese designate — conoscenza dell'ubicazione e del contenuto delle singole pratiche di sinistro.

Ad una più completa tutela dell'occupazione dei lavoratori dipendenti delle imprese poste in liquidazione provvede, poi, l'articolo 11, il quale prevede che il Commissario liquidatore o il Fondo di garanzia possano procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione ad altra o altre imprese in stato di regolare esercizio, le quali dovranno, sia pure con la necessaria gradualità, assumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione.

La disposizione ha una rilevante importanza, oltre che sul piano sociale, anche su quello del controllo delle gestioni assicurative, in quanto la preoccupazione per la sorte dei lavoratori dipendenti ha sino ad oggi costituito una remora non indifferente all'adozione di provvedimenti nei confronti di talune imprese, che pure denunciavano significativi sintomi di non regolari e non sane gestioni.

H) Le disposizioni degli articoli da 8 a 11 concernenti le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa sono completate da quelle dell'articolo 12 che, nel testo modificato dalle Commissioni, troveranno immediata applicazione e varranno quindi a rimuovere anche le difficoltà nelle quali si dibattono i Commissari liquidatori delle società poste recentemente in liquidazione coatta.

Tali difficoltà trovano la loro origine nella pressochè assoluta mancanza di disponibilità finanziarie che consentano di avviare e portare a termine con la dovuta celerità l'attività di liquidazione.

Il problema è ora risolto dall'articolo 12, il quale attribuisce all'INA, quale ente gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, il potere di anticipare al Commissario liquidatore di imprese esercenti il ramo r.c. auto poste in liquidazione coatta le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione, fino al limite del 5 per cento delle disponibilità del Fondo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Anticipazioni potranno essere effettuate anche negli anni successivi in

misura pari al 5 per cento dell'incremento delle disponibilità del Fondo.

Naturalmente, nel caso che le attività dell'impresa posta in liquidazione non consentissero la restituzione delle somme anticipate, queste resteranno definitivamente a carico del Fondo di garanzia.

I) Per il caso di sinistri causati da assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, la legge n. 990 aveva disciplinato espressamente soltanto i diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia, ed aveva invece trascurato di considerare e disciplinare la posizione dell'assicurato presso l'impresa posta in liquidazione nei confronti dello stesso Fondo. È sorto, pertanto, il quesito se l'assicurato che abbia provveduto direttamente a risarcire il danneggiato dei danni procuratigli, possa o meno chiedere al Fondo di garanzia di essere tenuto indenne di quanto pagato, nei limiti, evidentemente, dei minimi di garanzia previsti dalla legge.

Non era facile dare una risposta sicura a tale quesito sulla base delle disposizioni della legge n. 990 e, pertanto, appare utile che il problema sia stato legislativamente risolto con l'articolo in esame.

La nuova norma attribuisce all'assicurato presso impresa posta in liquidazione il diritto di far valere nei confronti del Fondo di garanzia i diritti derivantigli dal contratto (e, quindi, di chiedere il rimborso di quanto abbia pagato in proprio al danneggiato) sia pure nei limiti delle somme minime di garanzia previste dalla legge, facendo in tal modo assumere al Fondo di garanzia la funzione di un vero e proprio assicuratore della responsabilità civile.

L) Con il primo comma dell'articolo 14 si è voluto consentire l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada anche per il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge n. 990 e di cui siano responsabili assicurati presso imprese che oggi si trovano in liquidazione coatta o che vi vengano eventualmente poste in futuro.

Si tratta ormai di pochissimi casi che, peraltro, non potevano essere lasciati senza adeguata tutela.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 14 fissano, invece, la data da cui avranno applicazione alcune delle disposizioni del decreto-legge. Le Commissioni hanno approvato alcune modifiche che tengono conto della circostanza che l'esercizio 1976 è ormai chiuso e che le società hanno già parzialmente provveduto in materia di copertura delle riserve tecniche.

M) L'articolo 15 prevede l'emanazione, entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge, delle norme necessarie per adeguare le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge n. 990 alle norme del decreto-legge e per la modifica della composizione del Comitato di gestione del Fondo di garanzia, necessaria in considerazione dei nuovi compiti affidati al Fondo stesso.

In conclusione può dirsi che il presente decreto-legge reca un importante contributo per un primo miglioramento del sistema dell'assicurazione obbligatoria R.C. auto.

Le Commissioni riunite nel corso dell'esame del decreto-legge hanno anche accolto diversi ordini del giorno che impegnano il Governo ad adottare alcuni provvedimenti; si segnalano, in particolare:

— quello relativo all'adozione per il prossimo anno 1978 di una tariffa unica;

— quello concernente i provvedimenti a favore della liquidazione delle società Columbia e Centrale e del relativo personale;

— quello concernente l'esigenza di addivenire ad una progressiva riduzione dei costi globali della gestione del servizio;

— quello relativo all'introduzione anche in Italia del cosiddetto sistema « IDA » (Indennisation Directe de l'Assuré) già in vigore in diversi Paesi europei, sistema che prevede che il danneggiato possa essere risarcito, ove lo voglia, dal proprio assicuratore anzichè da quello del responsabile.

Per le considerazioni sopra esposte le Commissioni riunite propongono l'approvazione del disegno di legge con le modificazioni approvate in sede di esame dello stesso in sede referente.

de' Cocci, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 gennaio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Articolo unico.

Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, dopo le parole: « ai terzi non trasportati » sono inserite le seguenti: « o trasportati contro la propria volontà »;

al terzo comma, dopo le parole: « alla lettera *a*) nonchè » sono inserite le seguenti: « gli affiliati e »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.

Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonchè di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo nè essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonchè le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonchè le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che avrà preventivamente sentito una Commissione ministeriale formata da un rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere di detta Commissione sostituisce quello della Commissione centrale dei prezzi di cui all'articolo 2 del de-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

creto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora decorso.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, sentita l'apposita Commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di « franchigia » che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere. »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

All'articolo 2,

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ».

All'articolo 3,

al primo comma, le parole: « copia del modulo di denuncia » sono sostituite dalle altre: « denuncia secondo il modulo »;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonchè da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione »;

al secondo comma le parole: « al precedente comma » sono sostituite dalle altre: « al primo comma »; le parole: « da entrambi i conducenti » sono sostituite dalle altre: « dai conducenti »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

al settimo comma, dopo le parole: « L'inosservanza » sono inserite le altre: « da parte dell'assicuratore »; le parole: « in misura pari alla somma offerta dall'impresa e in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila » sono sostituite dalle altre: « nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta, in misura pari alla somma offerta, se superiore »;

dopo il settimo comma è inserito il seguente:

« In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di danno alle persone, qualora queste siano titolari di reddito da lavoro comunque qualificabile, il risarcimento dovuto per inabilità temporanea o invalidità permanente, è determinato sulla base del reddito lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti, risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

In tutti gli altri casi, il reddito da prendere a base del risarcimento non potrà comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle Regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso ».

All'articolo 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 7,

al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono sostituiti dai seguenti:

« 1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni »;

« 4) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni »;

« 5) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'articolo 68, let-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

tera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma »;

« 9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate, nonchè di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque anni »;

« 10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche »;

allo stesso comma è aggiunto, dopo il punto 10), il seguente:

« 11) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica ».

All'articolo 12, primo comma, le parole: « e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa » sono sostituite dalle altre: « e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente ».

All'articolo 14, quarto comma, le parole: « dell'esercizio 1976 » sono sostituite dalle altre: « dell'esercizio 1977 »; le parole: « per l'esercizio 1975 » sono sostituite dalle altre: « per l'esercizio 1976 ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 345 del 29 dicembre 1976.*

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

l'articolo 1, secondo e terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto.

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente ».

Il secondo comma dell'articolo 2 è abrogato.

L'articolo 4, lettere *b*) e *c*), è sostituito dal seguente:

« *b*) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera *a*) nonchè gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Identico:

identico:

« *Identico.*

L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati, o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente ».

Identico.

Identico:

« *b*) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera *a*) nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonchè dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone ovvero da natanti adibiti al servizio pubblico;

c) le persone trasportate, salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo 1 ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.

Per il calcolo dei premi puri l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali, di acquisizione e di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonchè di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo nè essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per le singole voci del caricamento.

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonchè le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonchè le successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto,

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. L'esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati a uso pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonchè dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzzati al trasporto di persone ovvero da natanti adibiti al servizio pubblico;

c) *identica* ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente i premi puri ed i caricamenti.

Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura, imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.

I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese generali e di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonchè di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. L'importo complessivo dei caricamenti non può tuttavia superare il limite massimo nè essere inferiore al limite minimo che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale di cui al successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.

Le modalità e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonchè le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonchè le successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che avrà preventivamente sentito una Commissione ministeriale formata da un rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private e

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Lo stesso Ministro può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa e condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti approvate ai sensi del sesto comma e quelle stabilite ai sensi del settimo e ottavo comma del presente articolo hanno effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora decorso.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di « franchigia » che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ».

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

di interesse collettivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere di detta Commissione sostituisce quello della Commissione centrale dei prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione ministeriale sopra indicata, può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce la nuova tariffa e le condizioni di polizza che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti hanno effetto dall'inizio del mese successivo a quello di pubblicazione del relativo provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione in corso a tale data, con conseguente conguaglio, in più o in meno, del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non ancora decorso.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, sentita l'apposita Commissione ministeriale, stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a pubblicare annualmente ed a trasmettere al Parlamento una sintesi dei dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione ».

Il terzo comma dell'articolo 21 è abrogato.

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma primo, lettere *a*) e *b*), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ". Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera *a*), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile ».

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell'articolo 24 ».

Art. 2.

In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'articolo 1 della

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Il decreto di cui al comma precedente deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere.

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione che indichi:

a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;

b) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;

c) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo.

La predetta attestazione deve essere sempre esibita dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Art. 3.

Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata copia del modulo di denuncia di cui all'articolo 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso.

Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquantamila per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 3.

Per i sinistri con soli danni a cose, l'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla quale deve essere allegata denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5, debitamente compilato, e che deve recare la indicazione del luogo e dei giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, comunica al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonchè da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il termine di cui al precedente comma è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro stesso.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

L'inosservanza dei termini prescritti nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura pari alla somma offerta dall'impresa ed in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila.

Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Il termine di cui al primo comma è ridotto a trenta giorni quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

L'inosservanza da parte dell'assicuratore dei termini prescritti nel presente articolo importa, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, la irrogazione di una sanzione pecunaria nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta, in misura pari alla somma offerta, se superiore.

In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », una somma non superiore alla differenza tra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

Nel caso di danno alle persone, il risarcimento dovuto per inabilità temporanea o invalidità permanente è determinato sulla base del reddito annuo lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure mediche e per la somministrazione di medicamenti e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.

Art. 5.

Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 6.

Le imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a redigere annualmente e a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il bilancio dell'esercizio, un apposito rendiconto per la gestione della predetta assicurazione. Il rendiconto, che deve essere redatto in conformità di un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

Nel caso di danno alle persone, qualora queste siano titolari di reddito di lavoro comunque qualificabile, il risarcimento dovuto per inabilità temporanea o invalidità permanente, è determinato sulla base del reddito lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti, risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

In tutti gli altri casi, il reddito da prendere a base del risarcimento non potrà comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Le spese sostenute dagli ospedali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle Regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.

Art. 5.

Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, in conformità delle disposizioni stabilite per la sua formazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il piano dei conti che le imprese di assicurazione debbono adottare nella loro gestione.

Art. 7.

La riserva premi e la riserva sinistri di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, relative al portafoglio italiano delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, debbono avere come contropartita all'attivo del bilancio disponibilità comprese fra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti o presso le Casse di risparmio ordinarie o postali; presso istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;

2) titoli del debito pubblico, buoni postali di risparmio, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;

3) obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;

4) obbligazioni emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;

5) obbligazioni emesse dagli enti e società indicati dall'articolo 67, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, e mutui debitamente garantiti a detti enti e società;

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato;

7) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici;

8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

Identico:

1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio postali e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) *identico;*

3) *identico;*

4) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'articolo 68, lettera *b*), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscono dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma;

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

9) titoli azionari ed obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate nonchè di società per azioni, escluse le società di assicurazione, quotate in borsa da almeno cinque anni;

10) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto su conformi indicazioni del CIPE, le quote massime della riserva premi e della riserva sinistri che le imprese potranno investire in ciascuna delle categorie di attività indicate al precedente comma. Per determinate categorie di attività potranno essere stabilite anche quote minime di investimento.

Art. 8.

In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla circolazione dei veicoli o dei natanti assicurati è disciplinato dall'articolo 19, primo comma, lettera *c*), della legge sopra citata.

Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e con la stessa polizza a quella obbligatoria di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 83 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 9.

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore può essere autorizzato a procedere, anche per conto del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » ed in deroga all'articolo 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonchè di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente articolo 8.

Con lo stesso decreto di liquidazione è indicata una delle imprese designate ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della citata legge

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate, nonchè di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque anni;

10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche;

11) obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

n. 990 per l'assistenza tecnica del Commissario liquidatore nell'assolvimento del compito suddetto.

Art. 10.

Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione, con l'esclusione del personale dirigente.

Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Art. 11.

Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalità previste nell'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto di liquidazione.

Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione.

Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 88 del citato testo unico.

Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.

L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non può riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.

Art. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » può anticipare al commissa-

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » può anticipare al commissa-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

rio liquidatore di imprese che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa, le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione fino al limite del cinque per cento delle disponibilità della gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni successivi la somma che può essere anticipata è pari al cinque per cento dell'incremento della disponibilità della gestione.

In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 13.

Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all'articolo 9, nei confronti del commissario liquidatore nell'impresa in liquidazione.

Art. 14.

Nell'ipotesi di intervento prevista dall'articolo 19, primo comma, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è tenuto a provvedere al risarcimento, nei limiti stabiliti da tale articolo, anche dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge.

Le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978. I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in corso a tale data sono adeguati di diritto alle predette disposizioni.

Le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e nono comma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel nuovo testo introdotto con l'articolo 1 del presente decreto, entrano in vigore dal 1° gennaio 1978.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

rio liquidatore di imprese che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente, le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione fino al limite del cinque per cento delle disponibilità della gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni successivi la somma che può essere anticipata è pari al cinque per cento dell'incremento della disponibilità della gestione.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1976 per la copertura degli incrementi delle riserve tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite per l'esercizio 1975. Le imprese hanno termine fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 15.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno emanate le norme necessarie per adeguare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, alle modificazioni apportate con il presente decreto alla legge 24 dicembre 1969, n. 990; con lo stesso decreto sarà modificata la composizione del comitato di cui all'articolo 20, primo comma, della suddetta legge n. 990, tenendo conto dei nuovi compiti affidati all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — BONIFACIO — PANDOLFI — STAMMATI — ANSELMI Tina

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977 per la copertura degli incrementi delle riserve tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite per l'esercizio 1976. Le imprese hanno termine fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 15.

Identico.